


Il Presidente

Collegio Confederale dei Probiviri

Annamaria FURLAN  
Segretaria Gen.le CislMaurizio BERNAVA  
Segretario Conf.le CislGiuseppe FARINA  
Segretario Conf.le CislMaurizio PETRICCIOLI  
Segretario Conf.le CislGianluigi PETTENI  
Segretario Conf.le CislPiero RAGAZZINI  
Segretario Conf.le CislLuigi SBARRA  
Segretario Conf.le CislGiovanna VENTURA  
Segretaria Conf.le Cisl

Collegio PROBIVIRI USR-Cisl VENETO

Fausto SCANDOLA


Al Segretario Gen.le USR-Cisl VENETO

**LORO SEDI****Oggetto:** trasmissione testo ordinanza

Si trasmette in allegato il testo dell'Ordinanza emessa, in data 29 luglio 2015, dal Collegio Confederale Probiviri CISL in ordine al ricorso presentato il 14/7/2015, dalla Segretaria Gen.le Cisl, Annamaria Furlan, firmatari anche tutti i Segretari della Confederazione per l'impugnazione del lodo emesso dal Collegio dei Probiviri della USR-Cisl del Veneto.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Collegio Confederale Probiviri

( Carlo Biffi )  


All.: c.s.

## ORDINANZA

(Ex art.13 c.4 dello Statuto confederale della CISL)

Sul ricorso in appello dei sig.ri Annamaria Furlan, Maurizio Bernava, Giuseppe Farina, Maurizio Petriccioli, Gianluigi Petteni, Piero Ragazzini, Luigi Sbarra e Giovanna Ventura, depositato presso questo Collegio il 14.07.2015, per l'impugnazione del lodo del Collegio dei Probiviri della USR della CISL del Veneto depositato l'8.7.2015:

### Il Collegio Confederale dei Probiviri

composto da:

◆ BIFFI Carlo	PRESIDENTE
◆ ALBERTI Lucio	PROBOVIRO
◆ FRISELLA Salvatore	PROBOVIRO
◆ GUERINONI Romano	PROBOVIRO
◆ OBOE Bruno	PROBOVIRO

riunitosi il 29 luglio 2015 presso la propria sede in Roma, Via Po, 22 int. 12, con la presenza di BIFFI Carlo, ALBERTI Lucio, FRISELLA Salvatore, GUERINONI Romano e OBOE Bruno, esaminati gli atti della vertenza, visto l'art.13 c.4 dello Statuto confederale della CISL ha emesso la seguente ordinanza.

### FATTO

Il Collegio USR del Veneto della CISL è stato chiamato in primo grado a pronunciarsi su specifiche e individuate fattispecie di illecito associativo, che gli odierni appellanti hanno, con il ricorso introduttivo del giudizio, specificatamente rappresentato e precisato.


Il Lodo del Collegio dei Probiviri della USR della CISL del Veneto dell'8.7.2015; in esito al sopra menzionato ricorso, così,

conclusivamente, ha motivato la decisione assunta nei confronti dei comportamenti del socio Fausto Scandola : *"... il Collegio, dopo ampio e acceso dibattito, ritiene che lo Scandola abbia effettivamente ecceduto nel diritto di critica sancito dall'art. 6 Statuto Confederale nei toni contenuti nella lettera diffusa a tutto l'Esecutivo (Esecutivo che ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale risulta l'organo competente a designare le rappresentanze presso gli Enti e Associazioni, nonché ai sensi della lettera e) art. 29 Statuto Confederale risulta possedere il compito di ratifica dei bilanci degli enti e delle Associazioni Cisl oltre approvare gli Statuti e la relazione morale).* "E, lo stesso Collegio, in merito alla lettera "riservata personale", datata 13/4/2015 con la quale, tra l'altro, lo Scandola ha richiesto le dimissioni del Segretario generale Cisl Annamaria Furlan per **"incompatibilità morale ed etica"**, ha come di seguito argomentato".... *risulta dapprima spedita alla sola Segretaria Generale; inoltre il ricorrente, se avesse ritenuto che vi fossero violazioni statutarie in atto o comunque di un qualche interesse per l'Associazione sindacale nel suo complesso non risulterebbe essere ricorso alla Giurisdizione interna. Tale violazione appare però a questo Collegio, con varie sfumature interne ma con sostanziale valutazione, di portata non grave, soprattutto laddove si valuti che lo Scandola ha, seppur tardivamente, promosso ricorso al Collegio dei Probiviri restando quindi "colpevole "di un tono certamente non appropriato rispetto ad un diritto di critica politica che lo Statuto stesso tutela."* Sulla base di dette motivazioni il Collegio regionale dei probiviri del Veneto, ha ritenuto *"il comportamento dello Scandola meritevole di Richiamo Scritto"*.

Avverso detta pronuncia i sig.ri Annamaria Furlan, Maurizio Bernava, Giuseppe Farina, Maurizio Petriccioli, Gianluigi Petteni, Piero Ragazzini, Luigi Sbarra e Giovanna Ventura hanno proposto ricorso in appello, depositato il 14.07.2015, articolando come di seguito, testualmente, le proprie ragioni ed eccezioni:



A) I sottoscritti appellanti deducono che il Collegio USR del Veneto, chiamato a giudicare le gravissime affermazioni del convenuto, è venuto meno ai suoi obblighi funzionali, determinando la invalidità del lodo che risulta viziato da difetto assoluto di motivazione, travisamento ed errore rilevante sui presupposti di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà e omessa ponderata applicazione di norme statutarie..... L'assenza, da parte del Collegio, di una valutazione analitica delle eccezioni mosse dai ricorrenti non consente di poter valutare quale sia stato il procedimento logico - dialettico seguito dal collegio per ricostruire l'iter motivazionale attraverso il quale si è pervenuti alla applicazione della sanzione del "Richiamo scritto" in alternativa ad altre più ragionevolmente adeguate sanzioni. Si è, quindi, reso impossibile comprendere quale sia stata la considerazione che dei fatti i componenti il Collegio abbiano svolto, al fine di poter attribuire ai comportamenti dello Scandola la ponderata valutazione che ha portato al dispositivo adottato. In mancanza di qualunque argomentata valutazione analitica dei comportamenti denunciati dai ricorrenti, resta del tutto incomprensibile e immotivato come il Collegio, dopo aver accennato ad un "ampio e acceso dibattito" e aver ammesso "che lo Scandola abbia ecceduto nel diritto di critica sancito dall'art. 6 Statuto Confederale....nella lettera diffusa a tutto l'Esecutivo" possa essere pervenuto alla irragionevole, contraddittoria e apodittica affermazione secondo la quale "...tale violazione appare però ..di portata non grave". Né, peraltro, ai fini di una ricostruzione del percorso "logico" seguito dal Collegio risultano di una qualche utilità i riferimenti richiamati ai punti 1) e 2) del lodo, giacché essi sono manchevoli di elementi essenziali e, comunque, inidonei a consentire di individuare quale sia stata concretamente l'iter logico seguito nella valutazione dei comportamenti denunciati. Inoltre, il Collegio non chiarisce se, ed in che misura, siano stati analizzati tutti gli elementi della fattispecie dedotta in giudizio, né con riferimento alla gravità dell'illecito associativo, né ai riflessi che tali atti hanno comportato e comportano per la credibilità della CISL e della Segretaria



3



Generale così immotivatamente e irragionevolmente investita dalla inaccettabile violenza verbale dello Scandola. Naturalmente questo episodio, obbiettivamente diffamatorio, che tocca il vertice della CISL, nella persona della sua Segretaria Generale, non viene censurato solo per questo, peraltro, relevantissimo motivo, ma perché introduce nell'Organizzazione, attraverso il lodo impugnato, il destabilizzante precedente, in forza del quale il diritto di critica " nei confronti dei dirigenti sindacali," possa essere esercitato, fuori dai limiti previsti dallo Statuto, in termini civilmente scorretti, aggirando il metodo democratico e fuori dalle procedure statutariamente previste, in sostanza impunemente. La motivazione è un obbligo del giudice, di qualunque ordine e grado, diretta a rendere trasparente e controllabile l'esercizio della delicatissima funzione che l'ordinamento gli attribuisce, ed è elemento necessario dell'attività decisionale, dovendo questa garantire l'imparzialità della funzione giudicante e la correttezza stessa del giudice, a tutela da decisioni preconfezionate e contrarie ai principi del giusto processo. L'assenza nel lodo impugnato di qualunque valutazione analitica tanto dei motivi del ricorso, quanto dei motivi della decisione, rende impossibile l'individuazione delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo di primo grado che, pertanto, "in parte qua" non può che essere annullato, per la carenza assoluta di uno degli elementi essenziali del lodo stesso.

B) Ferma restando la affermata necessaria richiesta di annullamento del dispositivo di primo grado, resta comunque attuale l'esigenza che sia dichiarata una legittima pronunzia in merito ai fatti e ai comportamenti dello Scandola.

I ricorrenti, nel ribadire le sopra esposte censure sui profili formali e procedurali del lodo confermano la denuncia nei confronti del comportamento gravemente lesivo delle direttive statutarie e delle " .. valutazioni e censure gravemente offensive della dignità, onorabilità ed integrità morale ed etica del Segretario Generale Annamaria Furlan, paventando concrete, seppur non specificate, azioni di "rottura del




sistema" in assenza delle pretese sue urgenti dimissioni.....". I ricorrenti, pertanto, impugnano altresì nel merito il lodo del Collegio USR del Veneto e ne denunciano i vizi che hanno portato alla inaccettabile sottovalutazione dei comportamenti per :travisamento ed errore rilevante sui presupposti di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà e violazione di norme statutarie. Il Collegio ha evidentemente travisato i fatti, per i quali è causa, attribuendo alle espressioni rivolte dallo Scandola alla Segretaria generale il carattere di non gravità. Il Collegio ha fatto precedere tale valutazione dalla considerazione che "...il ricorrente, se avesse ritenuto che vi fossero violazioni statutarie in atto o comunque di un qualche interesse per l'Associazione sindacale nel suo complesso non risulterebbe essere ricorso alla Giurisdizione interna." e ha affermato poi "che lo Scandola ha, seppur tardivamente, promosso ricorso al Collegio dei Probiviri restando quindi "colpevole "di un tono certamente non appropriato rispetto ad un diritto di critica politica che lo Statuto stesso tutela". Per quanto riguarda quest'ultima "motivazione" del Collegio essa afferma quel che vorrebbe negare. L'aver proposto lo Scandola ricorso, peraltro per una fattispecie diversa da quella che forma oggetto del presente giudizio, solo tardivamente e in un tentativo di restituire dignità statutaria a comportamenti del tutto estranei ai valori dello Statuto della CISL, conferma l'assunto dei ricorrenti circa l'illegittimità tanto dei comportamenti stessi, quanto delle modalità adottate dallo Scandola per portare la sua aggressione verbale alla onorabilità e rispettabilità della Segretaria Generale. Ma, comunque, il combinato delle tre proposizioni, che i sottoscritti ricorrenti non provano neanche a interpretare per la loro oscurità e impenetrabilità, evidenziano, per la loro stessa involuta e incomprensibile logica esplicativa, la impossibilità, per il Collegio stesso, di fornire un qualche sostegno logico giuridico, tanto alla affermata caratteristica di non gravità delle espressioni del convenuto, quanto alla loro divulgazione ai componenti l'Esecutivo



*confederale, mirata a dare alla volontà demolitoria della immagine della Segretaria Generale il massimo del risalto possibile. E' principio giurisprudenziale, pacificamente consolidato, quello secondo il quale il diritto di critica non può essere sottratto all'obbligo di riferire fatti veri, direttamente riferibili a colui che si intende criticare. Come insegna la S.C., nella formulazione del giudizio critico, questo non si deve risolvere in una aggressione gratuita distruttiva dell'onore, del decoro e della reputazione del soggetto interessato, o nella deformazione dell'immagine in modo da suscitare un moto di forte discredito nei confronti della sua immagine pubblica e o privata. E che la tutela di questi fondamentali diritti debba essere garantita con il massimo della severità discende, oltre che dal rango dei diritti all'onore, al decoro e alla reputazione quali diritti costituzionalmente protetti, anche dalla evidenza che, nella fattispecie in esame, l'aggressione alla reputazione del vertice politico dell'Organizzazione ha come sua diretta conseguenza un incalcolabile quanto ingiusto e ingiustificabile danno di immagine per la stessa CISL."*

Lo Scandola dopo la notifica del ricorso in appello ha diffuso una nota, trasmessa a questo Collegio dagli appellanti, con la quale dichiara che *"..... finché sono in discussione con chi mi rappresenta, non intendo neanche consultare il legale. Vi allego copia del ricorso in appello (9 pagine) ai Probiviri Confederali Nazionali presentato dalla Segretaria Generale Confederale Nazionale Annamaria Furlan e sottoscritto da tutta la Segreteria Confederale al completo, contro il lodo emesso nei miei confronti dai Probiviri Regionali del Veneto, spedito il 13 luglio 2015, ricevuto da me il 20 luglio 2015 .NON COMMENTO IL RICORSO!....."*, e ancora, nel richiamare vari episodi di asserite violazioni di tetti retributivi da parte di dirigenti della CISL e nel dichiararsi destinatario di un *"... plico anonimo corposo con copie di 730 e documentazione INPS .....con documentazione riferita anche ai .....familiari e dati di immobili .."* declama *".. ho presentato ricorso ai*



*Probiviri Confederali Nazionali, in data 06 LUGLIO 2015. NESSUNO RISPONDE! Il Presidente dei Probiviri Nazionale Confederale, è già stato da me sollecitato a riferirmi sul caso ....., ma forse non risponde ai solleciti fatti con e-mail.... NON SI AFFRONTA IL MERITO DELLA QUESTIONE, troppo diffuso il non rispetto dei Regolamenti Economici Confederali. Il problema per loro è tentare di chiudermi la bocca, nella speranza di non dover affrontare quanto da me sollecitato.*


*Tutti d'accordo!.....".*

Non risultano pervenute memorie né deduzioni dallo Scandola inerenti le domande attrici.

## DIRITTO

Dalla lettura della parte motiva del lodo del primo Collegio, sopra riportata, emerge che il ricorso è fondato e che le censure mosse dai ricorrenti tanto alla decisione del primo Collegio, quanto alle espressioni adottate dallo Scandola, prima nei confronti della Segretaria generale della CISL, e, poi dallo stesso diffuse all'Esecutivo della CISL, costituiscono, al di là di ogni ragionevole dubbio, " una aggressione gratuita distruttiva dell'onore, del decoro e della reputazione del soggetto interessato," e una " deformazione dell'immagine in modo da suscitare un moto di forte discredito nei confronti della sua immagine pubblica e o privata."


Per quanto riguarda la censurata carenza di motivazione del primo lodo non si può non concordare con le ragioni dei ricorrenti, atteso che difetta del tutto una qualunque argomentazione utile ad individuare, nelle conclusioni alle quali perviene il Collegio USR Veneto, una base logico giuridica utile a fornire il necessario sostegno motivazionale al provvedimento adottato.





Il Collegio della USR, è stato chiamato a pronunciarsi sui fatti che i ricorrenti hanno come di seguito specificato "..... il signor Fausto SCANDOLA ha indirizzato una raccomandata "riservata personale", datata 13/4/2015, con la quale, tra l'altro, ha richiesto le dimissioni del Segretario Generale Cisl Annamaria Furlan per **"incompatibilità morale ed etica"**; che la detta missiva è stata **inoltrata il 1° maggio a gran parte dei componenti l'Esecutivo Confederale**; che il contenuto della lettera raccomandata e la mail di accompagnamento inviata a gran parte dei componenti l'Esecutivo Confederale, contiene precisi riferimenti a "dati sensibili", dei quali si conclama il possesso di "documentata conoscenza" comunque non acquisibile né conoscibile mediante gli ordinari strumenti previsti dalla legge; che **il tono minaccioso della lettera raccomandata esprime valutazioni e censure gravemente offensive della dignità, onorabilità ed integrità morale ed etica del Segretario Generale Annamaria Furlan, paventando concrete, seppur non specificate, azioni di "rottura del sistema" in assenza delle pretese sue urgenti dimissioni.....che, indipendentemente dalla sussistenza nella citata raccomandata di profili penalmente rilevanti, lo SCANDOLA ha eluso la normativa statutaria laddove all'art.6 dispone che "...il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, - deve essere esercitato nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti".....e...ha altresì aggirato il civile metodo previsto dall'art.10 e segg. dello Statuto per la corretta verifica, attraverso le garantite procedure istituite con organi di giustizia interna, di comportamenti oggetto di ipotetica censura e/o sanzione...che il comportamento serbato è incompatibile con le qualifiche ricoperte dal sig. Fausto SCANDOLA anche quale componente del Consiglio Generale Ust Verona, del Consiglio Generale FNP di Verona e del Consiglio Generale FNP Veneto."**

Il Collegio investito di tale disamina, ha apoditticamente e



incomprensibilmente limitato la sua motivazione critica alla locuzione "dopo ampio e acceso dibattito" e ad altre oscure affermazioni sopra, per completezza, testualmente riportate.


Ma quello che rende del tutto immotivato, irragionevole e incomprensibile il primo lodo è dato dalla assoluta illogicità e sproporzione tra la sanzione adottata e il comportamento gravemente lesivo della immagine pubblica e privata del vertice istituzionale della CISL, in assenza, peraltro, di precise e concrete ragioni che possano fare imputare alla Segretaria Generale una qualche motivata ragione in grado di rendere, se non legittimo, almeno vagamente comprensibile l'accusa infamante di **"incompatibilità morale ed etica"**..

Pertanto, questo Collegio non può che convenire con quanto affermato dai ricorrenti laddove concludono precisando "..... che la tutela di questi fondamentali diritti debba essere garantita con il massimo della severità discende, oltre che dal rango dei diritti all'onore, al decoro e alla reputazione quali diritti costituzionalmente protetti, anche dalla evidenza che, nella fattispecie in esame, l'aggressione alla reputazione del vertice politico dell'Organizzazione ha come sua diretta conseguenza un incalcolabile quanto ingiusto e ingiustificabile danno di immagine per la stessa CISL."

#### P.Q.M.

Il Collegio Confederale dei Probiviri della CISL, ravvisata l'urgenza di interrompere l'iniziativa demolitoria dello Scandola, fonte di un danno ingiusto quanto grave e irreparabile per "l'onore, il decoro e la reputazione" della Segretaria generale della CISL, nelle more dello svolgersi del rituale procedimento statutario e, comunque, valutato che il presente provvedimento non impedisce al sig. Fausto Scandola di procedere nella sua attività di divulgazione di trattamenti economico retributivi dallo stesso avviata anche con l'utilizzo di materiale, a suo dire, anonimamente acquisito;

9 







VISTI gli artt. 13 c.4 e 14 c.3 dello Statuto confederale della CISL:

**ORDINA**

L'espulsione, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento, del sig. Fausto Scandola e dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata ai ricorrenti, al Collegio USR per il Veneto e al controinteressato sig. Fausto Scandola .

Roma 29.7.2015 .

Biffi Carlo   
Alberti Lucio   
Frisella Salvatore   
Guerinoni Romano   
Oboe Bruno 